



Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo
Area 2^a - Rapporti con gli Enti Locali

Uscita del 17/02/2023
ero: **0025095**
sifica: 05.01



Alle Prefetture/Uffici Territoriali del Governo
LORO SEDI

Alla Giunta Regionale della Campania
Gabinetto – NAPOLI

Alla Provincia – Gabinetto
SALERNO

Ai Comuni della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Comune di Castellabate (SA) – Ordinanza n. 22 del 13 febbraio 2023
per i servizi cimiteriali.

Per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza si
trasmette l'unita ordinanza sindacale del comune di Castellabate (SA).

Il Dirigente Area II

Vice Prefetto

(Amantea)



Comune di CASTELLABATE
Provincia di Salerno
Piazza Lucia - fraz. S. Maria - 84048 Castellabate (SA)

Ufficio del Sindaco
tel. 0974962302
email: sindaco@comune.castellabate.sa.it
sede: P.zza Lucia fraz. S.Maria

prot. nr. _____ del _____

ORDINANZA SINDACALE NR. 22 del 13-02-2023

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente per utilizzo temporaneo/provisorio loculi in concessione non occupati presso il Cimitero Comunale di Castellabate.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con delibera di C.C. nr. 2 del 15 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- che allo stato attuale persiste una grave carenza di loculi presso il Cimitero di Castellabate che potrebbe causare vari disservizi e disagi organizzativi per l'ulteriore tumulazione delle salme;
- che l'Amministrazione Comunale, vista la sempre crescente richiesta di loculi cimiteriali, ha la continua necessità di programmare la costruzione di nuovi loculi;
- che tale situazione di insufficienza di loculi potrebbe generare pericoli di tipo igienico sanitario per la conseguente sosta delle salme presso la camera mortuaria come, peraltro, previsto dalla vigente normativa in materia di polizia mortuaria;
- che questo Ente, a seguito di prenotazioni, ha dato in concessione diversi loculi da utilizzare nel caso di decesso del concessionario, o di chi ne abbia diritto;
- che appare opportuno non porre a carico dei familiari il reperimento o la richiesta di prestito di loculi per sepolture temporanee;

CONSIDERATO che, per quanto espresso in premessa, si rende necessario ed urgente ricercare soluzioni immediate e temporanee per salvaguardare e scongiurare l'insorgere dei problemi di natura igienico sanitaria, di decoro e di ordine pubblico, nonché, per evitare di aggravare i procedimenti di reperimento;

RITENUTO che, per evidenti ragioni di cui innanzi legate alla tutela della salute pubblica, sia doveroso percorrere l'utilizzo in via temporanea e provvisoria di loculi concessi e non ancora utilizzati;

VISTO l'art. 50 d.lgs. 267/2000 che stabilisce che, ove sussistano evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per la tutela della salute pubblica e nel caso specifico per il rispetto delle disposizioni di Polizia Mortuaria;

CONSIDERATO che la motivazione del presente provvedimento è giustificata dalla circostanza di consentire una sistemazione confacente al decoro e sacro rispetto dei defunti ed evitare gravi inconvenienti igienico-sanitari;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente al fine di garantire condizioni di igiene e salute pubblica;

ORDINA

ad horas, l'utilizzo in deroga, da parte di questo Comune, dei loculi, allo stato non ancora utilizzati dai concessionari, per dare corso alle sepolture che non troverebbero altra collocazione nel cimitero comunale fatta salva diversa volontà del *de cuius*.

DISPONE

- 1) che, per l'uso temporaneo di cui sopra, si seguirà il criterio della data di nascita del titolare della concessione partendo dal più giovane di età. In caso di uguale data di nascita si procederà a sorteggio;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento non comporta la perdita dei diritti da parte dei soggetti titolari dei medesimi loculi cimiteriali;
- 3) di stabilire, altresì, che qualora il loculo occupato temporaneamente da una salma diversa dal concessionario, debba essere utilizzato da parte del concessionario stesso o da chi ne abbia diritto all'uso, il comune senza alcun onere aggiuntivo, provvederà all'immediata liberazione del loculo a favore del concessionario, o di chi ne abbia diritto, con traslazione della salma, che lo occupava temporaneamente, presso altro loculo o di nuova costruzione o da utilizzare sempre temporaneamente;
- 4) l'utilizzo temporaneo del loculo, ai sensi della presente ordinanza, è comunque subordinato alla presentazione dell'istanza di tumulazione e al pagamento del corrispettivo della concessione relativa alla definita assegnazione, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di polizia mortuaria;
- 5) il pagamento del corrispettivo vale come prenotazione del loculo di definitiva assegnazione;
- 6) i loculi temporaneamente occupati ai sensi della presente ordinanza saranno liberati entro 24 mesi, eventualmente prorogabili fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3);
- 7) che ai sensi degli artt. 83, 88 e 89 del d.P.R. 285/1990 e ai sensi dell'art. 63 comma 10 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. nr. 2 del 15 gennaio 2015, le operazioni di estumulazione straordinaria saranno regolate con apposita ordinanza del Sindaco;
- 8) che i responsabili di area V, VI e VII, diano corso ai provvedimenti di rispettiva competenza.

SANZIONI

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative, saranno applicate le sanzioni previste dal d.P.R. 285/1990 o dalla vigente normativa di settore.

PUBBLICITA'

Alla presente ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, nonché, attraverso l'affissione presso il Cimitero Comunale e notifica a mezzo messo comunale, ai soggetti interessati concessionari ed utilizzatori temporanei.

DECORRENZA E VALIDITA'

La presente normativa è immediatamente eseguibile, fatta salva l'adozione di ulteriori, successivi e diversi provvedimenti.

AVVERTE, ALTRESÌ,

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Salerno, competente per territorio, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto (d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (d.P.R. 24.11.1971, nr. 1199) all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Manda, per le rispettive competenze,:

- al Responsabile di Area I - sede - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it;
- al Responsabile area VII - sede - ambiente_patrimonio_manutentivo@pec.comune.castellabate.sa.it;
- al Responsabile Area VI - sede - lavoripubblici@pec.comune.castellabate.sa.it;
- al Responsabile V - sede - sue@comune.castellabate.sa.it
- al Comando Polizia Municipale e Protezione Civile - sede -
poliziamunicipale@pec.comune.castellabate.sa.it;
- al Prefetto di Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it
- alla competente ASL - protocollogenerale@pec.asisalerno.it

Castellabate, data di protocollo

Il Sindaco
Marco Rizzo



